



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1928 del 2014, proposto da:
Esperia Aviation Services S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Morelli,
con domicilio eletto presso la medesima in Roma, via Crescenzo, 63;

contro

S.I.A.S. - Società Incremento Automobilismo e Sport Spa, rappresentata e difesa
dagli avv. Carlo Cerami e Claudio De Portu, con domicilio eletto presso l'avv.
Claudio De Portu in Roma, via Flaminia, 354;

nei confronti di

Avionord Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Griselli, con domicilio eletto
presso l'avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri 5;
Aci Milano;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n.
00367/2014, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti relativi
all'affidamento del servizio di trasporto navetta e privato durante il GP di Monza.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.I.A.S. - Società Incremento Automobilismo e Sport Spa e della Avionord Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Vergerio Alvise su delega dell'Avv. Morelli Sabrina, De Portu Claudio e Manzi Andrea;

FATTO e DIRITTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, con la sentenza 31 gennaio 2014, n. 367, ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante per l'accesso al contratto pluriennale stipulato nel 2012 con Avionord s.p.a. per l'affidamento del servizio di trasporto navetta e privato durante il GP di Monza.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che l'istanza di accesso datata 27.6.2013 e la reiterazione della domanda in data 2.8.2013, presentate dalla ricorrente in primo grado, non contenevano alcuna indicazione, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241-90, in ordine all'interesse concreto, diretto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti cui si riferisce la pretesa di accesso, limitandosi ad una mera perifrasi del dato normativo, in aggiunta all'affermazione di svolgere attività di gestione di servizi elicotteristici privati e di avere interesse ad eseguire tale servizio in occasione del G.P. di Monza. Poiché, ha chiosato il TAR, la natura e la consistenza di siffatto interesse neppure emergono dal ricorso in esame, atteso che la parte ricorrente si è limitata ad argomentare in ordine alla necessità di avere conoscenza dei documenti richiesti in ragione dell'interesse ad eseguire tale servizio in occasione del G.P. di Monza, la pretesa è connotata da evidente genericità e da finalità meramente esplorative nella

parte in cui si riferisce ad ogni atto o documento inerente e connesso alla procedura di valutazione e comparazione degli standard prestazionali e di selezione del fornitore del servizio elicotteristico presso il circuito di Monza durante il GP di Formula 1.

Pertanto, il TAR ha ritenuto infondato il ricorso.

L'appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo:

- Difetto di motivazione per travisamento dei fatti sulla avvenuta indicazione dell'interesse all'accesso sia nelle istanze che nel ricorso;
- Violazione dell'art. 22 della l. n. 241-90 e vizio di motivazione sulla idoneità dell'interesse vantato da Esperia a legittimare l'istanza di accesso agli atti;
- Applicabilità a SIAS Spa della disciplina sull'accesso agli atti.

Con l'appello in esame, si chiedeva l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituivano la SIAS intimata e la controinteressata Avionord srl, chiedendo la reiezione dell'appello.

All'udienza pubblica del 29 luglio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il Collegio rileva che oggetto del contendere è l'istanza dell'attuale appellante, formulata con nota in data 27 giugno 2013, reiterata in data 6 agosto 2013, con cui si chiedeva di prendere visione ed estrarre copia del contratto pluriennale stipulato nell'aprile 2012 dall'ex direttore generale della società, dott. Enrico Ferrari, e la Avionord spa e di ogni altro atto o documento inerente o comunque connesso alla procedura di valutazione e comparazione degli standard prestazionali e di selezione del fornitore del servizio in questione.

Secondo il Collegio, diversamente da quanto rilevato dal TAR, dalla lettura delle due istanze e dalla dimostrata qualità dell'appellante di imprenditore del settore, in specifico interessato ad un eventuale affidamento del servizio ovvero a contestarne l'affidamento avvenuto senza confronto concorrenziale, come hanno confermato le controparti costituite in appello, si evincono con immediatezza le indicazioni

utili a consentire di individuare quale sia, in concreto, l'interesse dell'appellante all'ostensione dei documenti richiesti e, segnatamente, alla conoscenza del contenuto del contratto pluriennale stipulato tra SIAS ed Avionord spa.

Come ha già chiarito più volte questo Consiglio, l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, richiedendosi per l'accesso un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (cfr., ex multis, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 9 maggio 2014, n. 2379).

Tale situazione si verifica esattamente nel caso di specie, tenuto anche conto che l'interesse concorrenziale che giustifica la richiesta di accesso dell'appellante può non soltanto trovare soddisfazione in sede di giustizia amministrativa (ove, può anche condividersi l'assunto delle parti appellate, secondo cui l'affidamento non sarebbe più contestabile), ma può trovare tutela anche in sede civilistica, ove ne ricorreranno i presupposti; presupposti che possono essere verificati solo in presenza di una completa documentazione riguardante il predetto affidamento.

Nel caso di specie, la motivazione contenuta nell'istanza d'accesso presentata dall'odierna appellante consiste nell'affermazione che Esperia è una “esperta operatrice nel trasporto passeggeri e di gestione di servizi elicotteristici privati, fortemente interessata a fornire i servizi di volo in oggetto”; tale situazione soggettiva costituisce un riconoscibile e riconosciuto fatto di legittimazione all'accesso, essendo chiaramente intellegibile il legame tra il documento richiesto (e, segnatamente, il contratto pluriennale stipulato nell'aprile 2012 dall'ex direttore generale della società, dott. Enrico Ferrari, e la Avionord spa) e la posizione soggettiva ritenuta meritevole di tutela, così come sopra si è precisato.

Infatti, questo Consiglio ha chiarito che non sono ammissibili solo le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, essendo tale controllo estraneo alle finalità, perseguite attraverso l'istituto di cui trattasi (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515), situazione non ricorrente nel caso di specie.

Quanto al terzo motivo di appello con il quale si ripropongono le argomentazioni, già dedotte nel ricorso di primo grado, volte a dimostrare la sottoposizione di SIAS alla disciplina sull'accesso agli atti e quindi l'obbligo di assentire alla richiesta formulata dall'appellante, deve sottolinearsi che SIAS non solo è concessionario dell'Area su cui insiste l'Autodromo di Monza in forza di convenzione con i Comuni proprietari, ma risulta tenuta allo svolgimento del servizio elicotteristico presso il circuito di Monza durante il GP di Formula 1 (servizio di cui infatti si richiede di documentare la convenzione che ne rappresenta il titolo giuridico), che costituisce inequivocabilmente attività di pubblico interesse, rendendosi così sottoponibile alla disciplina dell'accesso anche i soggetti di diritto privato, limitatamente alla predetta attività di pubblico interesse ex art. 22, comma 1, lett. e), l. n. 241-90.

Poiché l'accesso ai documenti amministrativi soddisfa rilevanti finalità di pubblico interesse, è evidente la sussistenza di un obbligo di ostensibilità degli atti relativi ad un'attività di pubblico interesse come quella di specie, che costituisce all'evidenza pubblico servizio in senso oggettivo.

Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, ordinando l'esibizione degli atti ivi indicati.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, ordinando l'esibizione degli atti ivi indicati.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Fulvio Rocco, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)